



Comune di Civitella Messer  
Raimondo  
Provincia di Chieti

(Copia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta N.21

del 09.09.2014

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC.APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI(TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 21,46 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

**all'appello risultano**

	Presenti	Assenti
D'Orazio Danilo	X	
Larcinese Luca		X
Di Medio Angelo	X	
Di Stefano Angela	X	
Di Sebastiano Roberta	X	
Romano Mirko Pasquale	X	
Masciantonio Mario	X	
D'Orazio Luca	X	
Di Guglielmo Paolo	X	
Di Guglielmo Nicola	X	
Di Sebastiano Francesco	X	

Totale

10

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.Armando PASSARO.

# COMUNE DI CIVITELLA M.R.

(Provincia di Chieti)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta, dato per assunta la lettura della stessa da parte dei Consiglieri comunali così come sotto riportata:

### **“PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. \_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**Oggetto: Approvazione aliquote Tariffa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014.**

*Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:*

- *l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;*
- *la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;*

*Ricordato che la TASI:*

- *è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;*
- *ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;*
- *è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;*

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato l'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare il Titolo III "Disposizioni componete TASI (Tariffa sui Servizi Indivisibili), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data odierna immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Ritenuto di dover confermare il riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Vista la propria deliberazione n. 20 in data odierna esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i terreni agricoli sono esenti;
- aliquota dello 0,76% per gli immobili di categoria D;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'art. 25 Titolo III "Disposizioni componete TASI (Tariffa sui Servizi Indivisibili)", del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- vigilanza e sicurezza;
- manutenzione strade e verde pubblico;
- servizi demografici (anagrafe);
- servizi sociali;

Visti i prevedibili costi dei servizi indivisibili di cui sopra per l'anno 2014, come sotto riportati

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€67.298,68
2	VIGILANZA E SICUREZZA	€ 7.321,00
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 77.153,23
4	SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE)	€ 21.645,10
5	SERVIZI SOCIALI	€ 52.300,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 225.718,01</b>

Considerato:

- che il gettito TASI ad aliquote base, quantificato dallo Stato per questo Ente per l'anno 2014, è pari a € 34.019,87, sicchè di tale somma è decurtata la quota del fondo di solidarietà nazionale spettante a questo ente;
- che, la determinazione delle aliquote TASI deve assicurare a questo Ente un gettito pari almeno al 30% dei costi sopra indicati, tenuto conto che la copertura integrale dei costi

complessivi dei servizi indivisibili per l'anno 2014, come innanzi quantificati (€ 225.718,01), è assicurata dalle ulteriori voci di entrata del redigendo bilancio c.e.;

Ritenuto, pertanto, che al fine di assicurare un gettito di circa € 68.000,00 occorra fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Abitazione principale e relative pertinenze	2,0 per mille
Altri immobili	0,00 per mille
Aree edificabili	0,00 per mille;

Visti:

a) l'art. 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- Il Dm Interno 18 luglio 2014 con il quale è stato prorogato al 30 Settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68,

il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti .....

### **DELIBERA**

1) di quantificare in € 225.718,01 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come nella seguente tabella:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€67.298,68
2	VIGILANZA E SICUREZZA	€ 7.321,00
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 77.153,23
4	SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE)	€ 21.645,10
5	SERVIZI SOCIALI	€ 52.300,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 225.718,01</b>

2) di approvare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

- Abitazione principale e relative pertinenze 2,00 per mille
- Altri immobili 0,00 per mille
- Aree edificabili 0,00 per mille

3) di stimare in € 68.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

4) di dare atto che la copertura integrale dei costi dei servizi indivisibili è assicurata dalle ulteriori entrate del redigendo bilancio c.e.;

5) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non



oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

7) *Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267.*"

Viene letto l'emendamento proposto dal gruppo di minoranza e il consigliere Paolo di Guglielmo dichiara "Anche in questo caso non sono previste detrazioni".

A questo punto la proposta di emendamento viene votata:

**3. EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERATO AVENTE AD OGGETTO:**  
*"Approvazione aliquote Teriffa sui Servizi Indivisibili TASI anno 2014" Essendo stata applicata l'aliquota IMU al 1,06% per le seconde case, non è chiaramente possibile applicare la TASI a tali immobili, per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, per cui si è applicata, in buona sostanza, tale tassa alle sole prime case. Tra l'altro, essa non è stata applicata nella misura base stabilita dallo Stato, ovvero dell'1 per mille, ma in misura doppia, pari al 2 per mille. Al fine di non provocare un forte inasprimento fiscale sulle prime case possedute soprattutto da famiglie numerose, i sottoscritti propongono di rivedere le aliquote come di seguito specificato (il testo nel virgolettato): "Di approvare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:*

- *Abitazione principale e relative pertinenze 2,00 per mille*
- *Altri immobili 0,00 per mille*
- *Immobili categoria D 1,00 per mille*
- *Aree edificabili 0,00 per mille*

***Di prevedere le seguenti detrazioni per l'anno 2014:***

***- Detrazione per abitazione principale € 50,00 per ogni figlio minore di 26 anni."***

*In tale modo, si permette alle famiglie numerose di mantenere in essere quanto previsto nel 2013, potendo usufruire comunque ancora degli sgravi per i figli a carico. Diversamente, per tali famiglie, già in difficoltà economica, l'imposizione fiscale complessiva IMU+TASI 2014 rispetto all'IMU 2013 aumenterebbe in maniera proporzionale al numero di figli che compongono il nucleo familiare. La differenza di gettito derivante da tale operazione, verrebbe compensata con l'applicazione sui fabbricati D dell'aliquota base fissata per legge dallo Stato.*

***1) di stabilire per l'anno 2014 l'esenzione per i soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali avviati a far data dal 1° gennaio 2014, con sede nel centro storico di Civitella Messer Raimondo, come perimetrato dal Piano Regolatore Generale.***

Con votazione, espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Sindaco:

voti favorevoli: 10

voti contrari: 00

astenuiti: 00

la proposta di emendamento viene accolta in via parziale e solo nel testo così come sotto riportato:

**"Di prevedere le seguenti detrazioni per l'anno 2014:**

1) Detrazione per abitazione principale € 50,00 per ogni figlio minore di 26 anni e portatore di handicap.”

2) di stabilire per l'anno 2014 l'esenzione per i soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali avviati a far data dal 1° gennaio 2014, con sede nel centro storico di Civitella Messer Raimondo, come perimetrato dal Piano Regolatore Generale.”

successivamente viene votata la proposta di deliberazione così come emendata:

Con votazione, espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Sindaco:

voti favorevoli: 10

voti contrari: 00

astenuiti: 00

. DELIBERA

Di approvare a tutti gli effetti di legge la proposta deliberativa integralmente sopra riportata e così come emendata. Successivamente, con apposita votazione palese dall'esito identico a quello sopra riportato.

. DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**PARERI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 09.09.2014**

**"IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI I INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014"**

**PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      F.to (D'ORAZIO Danilo)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      F.to (D'ORAZIO Danilo)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott.Ing.Danilo D'ORAZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.Armando PASSARO

- 
- Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 10.09.2014 n° 176 art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);
  - Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.Armando PASSARO

---

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi' 10.09.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.Armando PASSARO